ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 327

delle Comunità europee

45° anno

4 dicembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 2151/2002 del Consiglio, del 28 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo** 1

Regolamento (CE) n. 2152/2002 della Commissione, del 3 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

★ **Regolamento (CE) n. 2153/2002 della Commissione, del 3 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania** 4

★ **Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità** 8

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001)** 10

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2151/2002 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2002
recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ([1]), in particolare l'articolo 16 bis,

considerando quanto segue:

(1) Per porre rimedio alla situazione eccedentaria esistente sul mercato del luppolo, il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio ([2]) istituisce alcune misure speciali temporanee secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71. Pertanto, negli Stati membri che decidono di applicare le misure speciali, le associazioni di produttori possono, fino al raccolto 2002 compreso, far ricorso a misure di ritiro temporaneo dalla produzione e/o di estirpazione definitiva delle superfici coltivate a luppolo.

(2) Anche se, nel corso dei primi quattro anni del programma quinquennale adottato dal Consiglio, l'applicazione delle misure speciali di ritiro temporaneo e di estirpazione ha consentito di ridurre le superfici coltivate a luppolo del 10 % rispetto al 1997, è ancora necessario perseguire l'equilibrio del mercato e pertanto mantenere tali misure per un altro anno.

(3) Occorre dunque modificare gli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1098/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1098/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1:
   — nel primo comma, i termini «raccolto 2002» sono sostituiti dai termini «raccolto 2003»,
   — nel secondo comma, i termini «raccolto 2003» sono sostituiti dai termini «raccolto 2004».

2) All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Esso si applica a decorrere dal raccolto 1998 e sino al raccolto 2004 compreso».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

([1]) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

([2]) GU L 157 del 25.5.1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2002 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	57,3
	204	76,7
	999	67,0
0707 00 05	052	73,1
	628	196,3
	999	134,7
0709 90 70	052	71,2
	204	87,4
	999	79,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,8
	388	56,0
	999	58,4
0805 20 10	052	65,2
	204	70,1
	999	67,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,8
	464	139,5
	999	99,2
0805 50 10	052	65,9
	600	64,7
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	28,7
	400	102,6
	404	98,5
	720	157,1
	800	166,0
	999	110,6
0808 20 50	052	144,8
	400	82,8
	720	46,2
	999	91,3

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/2002 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio concernenti i paesi baltici e gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale interessati,

considerando quanto segue:

(1) In esito ai recenti negoziati commerciali condotti tra la Comunità, da un lato, e la Lettonia e la Lituania, dall'altro, è stato modificato il regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni frutti in bacche provenienti da tali paesi terzi e destinati alla trasformazione. Le nuove disposizioni di tale regime sono esposte nell'allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio ([2]), per la Lituania, e nell'appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio ([3]), per la Lettonia.

(2) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno che l'allegato del regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/2000 ([5]), non riporti più i prezzi minimi che attualmente vi figurano. È invece necessario indicare la regolamentazione comunitaria che ha stabilito tali prezzi minimi. A seconda del paese terzo, può trattarsi di un regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con il paese terzo di cui trattasi, oppure delle disposizioni pertinenti dell'accordo europeo concluso con detto paese terzo.

(3) È opportuno quindi modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1599/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata nonché, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato I.»

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Per ogni partita e per ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato, per il prodotto in questione, nella regolamentazione comunitaria, di cui all'allegato II, applicabile alle importazioni in oggetto.

2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo applicabile di cui al paragrafo 1, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo.»

3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i prodotti indicati nell'allegato I, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine, al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, al codice Taric.»

4) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

([1]) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.
([2]) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.
([3]) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.
([4]) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.
([5]) GU L 65 del 14.3.2000, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'importazione

Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci
ex 0810 10 00	0810 10 00 10	Fragole destinate alla trasformazione
ex 0810 20 10	0810 20 10 10	Lamponi destinati alla trasformazione
ex 0810 30 10	0810 30 10 10	Ribes nero destinato alla trasformazione
ex 0810 30 30	0810 30 30 10	Ribes rosso destinato alla trasformazione
ex 0811 10 11	0811 10 11 10	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %; frutti interi
	0811 10 11 90	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %; altre
ex 0811 10 19	0811 10 19 10	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; frutti interi
	0811 10 19 90	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; altre
ex 0811 10 90	0811 10 90 10	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi
	0811 10 90 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altre
ex 0811 20 19	0811 20 19 11	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; frutti interi
	0811 20 19 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; altri
ex 0811 20 31	0811 20 31 10	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi
	0811 20 31 90	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altri
ex 0811 20 39	0811 20 39 10	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo
	0811 20 39 90	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro
ex 0811 20 51	0811 20 51 10	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo
	0811 20 51 90	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro

ALLEGATO II

Regolamentazione comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Paese terzo d'origine	Regolamentazione comunitaria applicabile
Bulgaria	Allegato all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000 (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1).
Ungheria	Appendice all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002 (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9).
Polonia	Allegato dell'allegato VIII dell'accordo europeo accluso alla decisione 93/743/Euratom, CECA, CE, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993 (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 1), quale adattato dal protocollo accluso alla decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001 (GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1).
Romania	Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17).
Repubblica slovacca	Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9).
Repubblica ceca	Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1).
Estonia	Appendice dell'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15).
Lettonia	Appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13).
Lituania	Allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1).»

DIRETTIVA 2002/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La sicurezza dei trasporti e le questioni ambientali connesse ai trasporti sono essenziali per assicurare una mobilità sostenibile.

(2) L'impiego di limitatori di velocità negli autoveicoli a motore delle categorie più pesanti ha prodotto effetti positivi sul miglioramento della sicurezza stradale contribuendo altresì alla tutela dell'ambiente.

(3) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio ([4]) prevede che, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, sia possibile estendere le norme sul montaggio e sull'impiego dei limitatori di velocità ai veicoli utilitari leggeri.

(4) L'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o passeggeri è una delle misure raccomandate dal Consiglio nella risoluzione, del 26 giugno 2000, sul rafforzamento della sicurezza stradale ([5]), conformemente alla comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2000, sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea.

(5) È opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva 92/6/CEE agli autoveicoli della categoria M2, ai veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e ai veicoli della categoria N2.

(6) Poiché lo scopo dell'azione in questione, ovvero la modifica delle disposizioni comunitarie che regolano il montaggio e l'impiego di dispositivi di limitazione della velocità su talune categorie di veicoli pesanti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) È pertanto necessario che la direttiva 92/6/CEE sia opportunamente modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue:

1) Gli articoli da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per "autoveicolo" ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Per le categorie M2, M3, N2 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE (*).

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie M2 e M3, di cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h.

I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi che ne limitano la velocità massima a 100 km/h.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.

2. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere che il dispositivo di limitazione della velocità dei veicoli immatricolati nel rispettivo territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, sia regolato in modo tale che i veicoli in questione non superino una velocità massima inferiore a 90 km/h.

([1]) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 77.
([2]) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 47.
([3]) Parere del Parlamento europeo del 7 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2002 (GU C 228 E del 25.9.2002, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([4]) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.
([5]) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 1.

Articolo 4

1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano:

a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1994, sin dal 1° gennaio 1994;

b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994:

   i) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali, sia in quelli internazionali;

   ii) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.

2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi:

a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, sin dal 1° gennaio 2005;

b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE (**), immatricolati tra il 1° ottobre 2001 e il 1° gennaio 2005:

   i) a partire dal 1° gennaio 2006, se si tratta di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali;

   ii) a partire dal 1° gennaio 2007, se si tratta di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

3. Durante un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni Stato membro può esonerare dall'applicazione degli articoli 2 e 3 i veicoli delle categorie M2 e N2, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati nel suo registro e che non circolano nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 5

1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare ai requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE (***). Tuttavia, tutti i veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva immatricolati prima del 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti.

2. I dispositivi di limitazione della velocità sono montati da officine od organismi riconosciuti dagli Stati membri.

(*) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

(**) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33) quale modificata dalla direttiva 1999/96/CE (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CEE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

(***) Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).»

2) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 6 bis*

Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione valuta le ripercussioni sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione alle velocità previste dalla presente direttiva dei dispositivi di limitazione della velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi un peso massimo inferiore o pari a 7,5 tonnellate.

All'occorrenza, la Commissione presenta proposte appropriate.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	T. PEDERSEN

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Gazzetta ufficiale delle comunità europee L 114 del 21 aprile 2001)

A pagina 21, allegato IV, voce «Spanish» nella colonna intitolata «Versione 1»:

anziché: «Gestión ambiental verificada»,
leggi: «Gestión medioambiental verificada»;

a pagina 21, allegato IV, voce «Finnish» nella colonna intitolata «Versione 1»:

anziché: «vahvistettu ympäristöasioiden hallinta»,
leggi: «todennettu ympäristöasioiden hallinta»;

a pagina 24, allegato V, punto 5.4.1, lettera b), secondo trattino:

anziché: «— nelle informazioni ambientali da convalidare (allegato III, punto 3.4).»,
leggi: «— nelle informazioni ambientali da convalidare (allegato III, punto 3.5).»